



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata **VENTAGLIO D'ARPE A.P.S.** avente sede legale in Buttrio (UD), alla via Cividale 11.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'Associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore della promozione della cultura musicale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- promuovere l'attività concertistica e la produzione discografica dell'orchestra "Ventaglio d'Arpe";
- promuovere manifestazioni musicali, culturali e di richiamo collettivo in genere;
- favorire incontri, manifestazioni e dibattiti su temi artistici, in particolare musicali, nonché istituire laboratori e centri culturali;
- offrire collaborazione, consulenza, progettazione artistica e supporto tecnico per l'organizzazione di manifestazioni culturali, a favore di Enti, associazioni ed altri organismi;
- attivare gruppi di studio e corsi di formazione, aggiornamento, ricerca e perfezionamento volti all'approfondimento di interessi artistici, in particolare musicali.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (in particolar modo musicale);
- f) interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e succ. modificazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'Organo di Amministrazione.

Art. 3

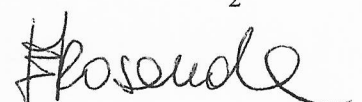
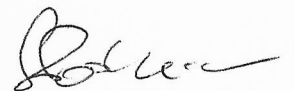
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione ed in particolare:

- da attrezzature tecniche, materiale di scena o comunque beni strumentali inerenti allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- da avanzi netti di gestione.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- quote associative e contributi volontari dei soci;
- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e/o giuridiche, sia pubbliche che private;
- proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,



sentiti la Cabina di Regia di cui all'art. 97 D.Lgs. 117/17 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dagli artt. 21 e 35 D.Lgs. 117/17.

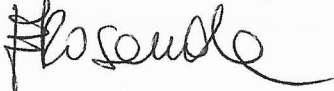
I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari;
- d) soci sostenitori;

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a rispettarne Statuto ed eventuali Regolamenti. Possono ammettersi come associati anche gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione


3


che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione apposita domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso a mezzo raccomandata o pec.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione al quale sia stata attribuita tale competenza in relazione a:

- a) perdita dei requisiti per l'ammissione;
- b) dichiarazione di interdizione o inabilità;
- c) mancato versamento della quota associativa;
- d) comportamento lesivo ai danni dell'Associazione e/o mancato rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

Contro tale provvedimento di esclusione è previsto ricorso scritto da presentarsi a mezzo raccomandata o pec all'Organo di Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art. 6

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) a ricevere la tessera di socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali della dell'Associazione;
- g) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg.. La documentazione presa in visione non

*Spore*⁴
Rosendo



potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i Regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è prevista la rivalutabilità della stessa. La quota versata non è in alcun caso ripetibile, quindi nemmeno per scioglimento dell'Associazione, né per morte, recesso o esclusione del socio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e) L'Organo di Controllo

Art. 8

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Ai sensi dell'art. 24, co. 4 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea può altresì svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione o su piattaforme informatiche ed il voto può essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. La convocazione

R. Rossi
F. Rosendo

è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, anche via mail o fax.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) approvare la relazione morale del Presidente;
- c) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo;
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 c.c.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti ai soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il più anziano.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con le medesime modalità di quella Ordinaria ed è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che seconda convocazione; le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- g) modificare l'atto costitutivo o lo Statuto;
- h) deliberare sulla trasformazione e fusione o scissione dell'Associazione, nonché sul suo scioglimento e messa in liquidazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

Boche
6
Hosando

Per la delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

L'Organo di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, è eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica tre anni. La maggioranza dei suoi membri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 117/2017. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti, si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre Amministratori; delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori; tra le proprie competenze vi sono:

- a) promuovere l'attività dell'Associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare uno o più Regolamenti interni per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

[Firma]
[Firma]

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art.10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11

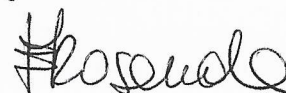
Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, co. 1 D.Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi, anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.


8




Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico. Alla nomina dell'Organo di Controllo il Collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, co. 2 c.c.; nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Si applicano direttamente gli artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017.

Art. 13

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. All'Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 D.Lgs. 117/17 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Bocher 9
Rossato